



COMUNE DI MESAGNE

REGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA

ART. 1. - PRINCIPI E FINALITA'

1. Il Comune di Mesagne (di seguito Comune o Amministrazione Comunale) in attuazione degli artt. 2, 118, comma 4, della Costituzione e dell'art. 2 comma 2 dello Statuto Comunale, al fine di favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale, intende promuovere forme e strumenti di partecipazione dei cittadini residenti nel territorio comunale, in forma singola o aggregati in associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nei relativi Registri o Albi.
2. Il servizio di cittadinanza attiva è svolto esclusivamente in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà a quelle attività e a quei servizi che il Comune garantisce nell'interesse generale.
3. Il servizio di cittadinanza attiva è espressione del contributo concreto al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi di interesse generale, promuove la convivenza civile, la cura e il controllo dei beni comuni, la coesione sociale e la partecipazione alle politiche pubbliche con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
4. Per attività di partecipazione e di collaborazione deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dai cittadini, in forma singola o associata, in una logica di complementarietà all'azione della pubblica amministrazione nell'ambito delle aree individuate dal presente Regolamento per la Cittadinanza Attiva (di seguito Regolamento).
5. Le attività oggetto del Regolamento possono essere occasionali o definiti in determinati spazi temporali, in ogni caso i cittadini-volontari non sono vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa con l'amministrazione comunale.

ART. 2 - AREE DI INTERVENTO

1. Il Comune intende promuovere, nell'ambito del proprio territorio, attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attivando forme di collaborazione con i cittadini, singoli o associati, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Le attività di cui al precedente comma sono individuate in linea di massima nelle seguenti aree di intervento:
 - a) socialità, integrazione, disabilità, convivenza e assistenza;
 - b) educativa e della formazione;
 - c) culturale e di tutela dei beni culturali;

- d) aggregazione ricreativa e/o sportiva;
- e) tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico e monumentale;
- f) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale e animale;
- g) valorizzazione, anche culturale, del centro storico e dei quartieri.

3. In merito alla collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione Comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani restano ferme le previsioni regolamentari introdotte con apposito regolamento (Regolamento Sulla Collaborazione Tra Cittadini E Amministrazione Per La Cura E La Rigenerazione Dei Beni Comuni Urbani) approvato dal Consiglio Comunale di Mesagne con deliberazione n. 60 del 29.07.2016

ART. 3 – STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

L'amministrazione comunale favorisce tutte le forme di partecipazione popolare previste dal titolo III dello Statuto comunale di cui agli articoli 30 e ss., nelle modalità previste dallo stesso Statuto e dai regolamenti dedicati. Particolare attenzione ripone alle proposte di cittadinanza attiva di cui all'artt. 5 e 6 del presente regolamento.

ART. 4 - REGISTRO COMUNALE DEI CITTADINI ATTIVI

1. L'Amministrazione istituisce il Registro Comunale dei Cittadini Attivi cui possono iscriversi coloro che intendono proporre interventi specifici di cittadinanza attiva e/o offrire la propria disponibilità per:

- Iniziative e progetti di pubblica utilità posti in essere dall'amministrazione
- Consulenze specifiche di natura occasionale o definiti in determinati spazi temporali, su aree di intervento di cui all'art. 2 comma 2 del Regolamento
- Il modulo di iscrizione è reperibile sul sito istituzionale dell'ente.

2. Restano invariate le procedure riguardanti l'iscrizione all'albo delle associazioni e delle consulte e le funzioni e i ruoli dell'associazionismo locale disciplinate dal "Regolamento per l'istituzione dell'Albo delle Associazioni" approvato dal Consiglio Comunale di Mesagne con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 13.06.2016.

ART. 5 PROPOSTE DI PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA

1. I cittadini possono individuare proposte di intervento purché rispondenti ai principi ed alle finalità del presente Regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare proprie proposte di intervento, in relazione alle quali chiedere la partecipazione attiva dei cittadini.

3. Le proposte di intervento dei cittadini dovranno essere formalizzate secondo le seguenti linee guida:

- a) tipologia di attività che si intendono erogare a beneficio della collettività;
- b) indicazione dei benefici ricadenti sulla collettività e/o sull'attività amministrativa dell'ente;
- c) tipologie di prestazioni che si intendono rendere per la realizzazione dell'attività ed eventuale struttura organizzativa necessaria;
- d) forme di compartecipazione e di aggregazione di più soggetti al fine di razionalizzare i costi e coordinare con maggiore efficacia le attività proposte.

4. Le proposte dovranno essere formulate in accordo con le modalità previste dall'art. 34 dello statuto comunale.

5. L'amministrazione procederà a valutare le proposte secondo l'iter del su citato articolo statutario e quelle ammesse saranno poi pubblicate sul sito istituzionale del Comune con indicazione del settore competente e del referente comunale. Sarà cura del referente aggiornare il sito in merito agli sviluppi delle progettualità afferenti le proposte accolte fino al termine del procedimento amministrativo.

6. Qualora le proposte presentate prevedano attività tali da coinvolgere una molteplicità di cittadini o qualora si necessiti di specifiche organizzazioni e forme di coordinamento, il Comune stipulerà apposite convenzioni con le organizzazioni di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266, con le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e codice del terzo settore (d.lgs. n. 117/2017), con le associazioni sportive-dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e in accordo con la Legge della Regione Puglia n. 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge-quadro sul volontariato) e la Legge della Regione Puglia n. 18 dicembre 2007, n. 39 (Norme di attuazione della legge sulla Disciplina delle associazioni di promozione sociale -)

ART. 6 - IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL CITTADINO ATTIVO

1. Il progetto di cittadinanza attiva ammesso o proposto dall'amministrazione sarà integrato da un accordo sottoscritto dal Responsabile dell'Area di riferimento e dai cittadini attuatori (che indicheranno un proprio referente) avente i seguenti contenuti:

a) per l'amministrazione:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'amministrazione ed i cittadini-volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione per i cittadini-volontari.

b) per i volontari:

- la dichiarazione che le attività poste in essere perseguono fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare in forma coordinata con i responsabili pubblici assicurando la continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito e la disponibilità alle attività di verifica dell'andamento del progetto.

2. Il Sindaco riconosce con proprio decreto l'impegno dei Cittadini attivi partecipanti e ne pubblica l'elenco sul sito istituzionale del Comune previa autorizzazione rilasciata ai sensi del dlgs. 196/2003.

ART. 7 – ATTIVITA' DI CONSULENZA VOLONTARIA DEI CITTADINI

1. Il Sindaco attesa la complessità delle funzioni attribuite ai comuni e quale capo dell'amministrazione che coordina e sovrintende all'espletamento delle funzioni e delle attività di competenza dell'Ente, finalizzandole al perseguimento dell'interesse pubblico e in accordo con l'art.118 Cost. e il D. lgs 117/2017 (codice del terzo settore) può individuare, all'interno del registro di cui all'art. 3 del regolamento, cittadini volontari ed attribuirli, con proprio decreto ruoli di consulenza al fine di supportarlo nelle scelte strategiche e di programmazione politica nell'ambito delle aree di intervento descritte all'art. 2 comma 2 del regolamento. Il rapporto di collaborazione viene corredato di idoneo disciplinare.

2. L'incarico di consulente politico del cittadino volontario è di natura fiduciaria ed è conferito a titolo assolutamente gratuito e senza che sia dovuta alcuna forma di rimborso spese, fatti salvi gli obblighi assicurativi di cui all'art. 10 comma 1 del regolamento.

3. L'incarico non è riconducibile in alcun modo ad una prestazione professionale o ad un rapporto né autonomo, né subordinato, e non determina il sorgere di alcun vincolo con il Comune di Mesagne da cui possono derivare obblighi o doveri riconducibili ad una prestazione lavorativa.

4. L'incarico non potrà sovrapporsi alle deleghe assessorili o comportare l'esercizio di poteri propri degli organi istituzionali comunali e comunque prerogative a qualsiasi titolo riconducibili allo status di amministratore comunale

5. Il consulente incaricato potrà partecipare, se richiesto dall'amministrazione, alle sedute della giunta comunale e ai sensi dell'artt. 25 comma 2, 51 commi 3 e 5, 60 comma 3 del regolamento sul *"Funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali"*, alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, per relazionare su argomenti attinenti l'attività di consulenza e/o fornire eventuali chiarimenti tecnici. Inoltre l'incaricato potrà partecipare a qualsiasi tavolo istituzionale, incontro, sopralluogo, riunione, nei luoghi e con le modalità stabilite dall'amministrazione, necessari per l'espletamento dell'incarico.

6. L'Ente fornisce all'incaricato quanto necessario per il corretto svolgimento dell'incarico mettendo a disposizione quanto ritenuto più idoneo all'espletamento delle attività inerenti le aree di intervento della consulenza.

ART. 8 - CABINA DI REGIA DELLE CONSULTE DI SETTORE

La cabina di regia delle consulte è un organismo che riunisce gli uffici di presidenza delle consulte di settore istituite dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 31 dello statuto comunale il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 15.3.2004. Ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco o un suo delegato se non attribuita la delega assessorile alla partecipazione attiva o delega speciale a consigliere comunale. È un organismo di consultazione e di raccordo fra l'associazionismo e le istituzioni locali. In particolare ha il compito di:

- monitorare il lavoro e l'attività programmatica delle singole consulte.
- promuovere attività comuni delle stesse consulte.

Le riunioni di detta cabina di regia sono convocate dal Presidente del Consiglio Comunale su sua iniziativa o su richiesta da parte di uno degli uffici di presidenza delle consulte. La convocazione dovrà avvenire almeno tre giorni prima della data di convocazione.

ART. 9 - REQUISITI SOGGETTIVI NECESSARI

1. Per poter svolgere le attività di cui all'art. 2 i cittadini dovranno attestare con autodichiarazione di essere maggiorenni, di possedere i requisiti per poter collaborare con le pubbliche amministrazioni e di essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie per lo svolgimento delle specifiche attività come richiesto nel modulo di iscrizione al Registro dei Cittadini Attivi.

2. I minorenni, di età non inferiore ai 14 anni, possono presentare istanza di iscrizione al Registro previa acquisizione del consenso da parte di coloro che esercitano la potestà genitoriale o la tutela. Le attività di volontariato prestate da minorenni potranno essere svolte solo alla presenza di volontari o operatori adulti.

ART. 10 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

1. Il Comune assume gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa per i cittadini singoli esclusivamente alle condizioni e nei limiti dei massimali individuati in ogni singola polizza assicurativa. Resta a discrezione e a carico del singolo cittadino la stipula di ogni ulteriore copertura assicurativa a copertura dei suddetti rischi.
2. I progetti di cittadinanza attiva possono prevedere la possibilità per i cittadini di mettere temporaneamente i propri beni a disposizione per la realizzazione dell'opera di interesse comune.
3. In relazione alla specificità dei singoli progetti i cittadini dovranno dichiarare di:
 - a) utilizzare l'apposito cartellino identificativo che consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza;
 - b) utilizzare le attrezzature di lavoro idonee e rispondenti ai requisiti minimi della normativa vigente;
 - c) munirsi, ove previsto, dei dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli in modo conforme alle specifiche dell'attività prestata.
4. I cittadini che collaborano con l'Amministrazione nell'ambito delle aree di intervento individuate dal presente Regolamento:
 - a) rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività;
 - b) assumono, per il periodo relativo al progetto, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni da loro utilizzati, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa risarcitoria al riguardo.
5. Sulle responsabilità del precedente comma 4 derivanti da colpa grave o dolo, l'Amministrazione Comunale ha sempre facoltà di rivalsa verso i responsabili.

ART. 11 - COMPORTAMENTO DEI CITTADINI

1. Ciascun cittadino è tenuto, a pena di esclusione dalla partecipazione ai progetti a:
 - a) rispettare quanto previsto dallo specifico progetto;
 - b) svolgere le attività di interesse generale con la massima diligenza in conformità dell'interesse pubblico e in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento;
 - c) rispettare gli orari delle attività;
 - d) tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione;
 - e) comunicare tempestivamente al referente comunale eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività;
 - f) segnalare al referente comunale tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale;
 - g) segnalare al referente comunale situazioni per le quali sia necessario sospendere o modificare il progetto.

ART. 12 – FORMAZIONE

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazioni.
2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune anche attraverso momenti congiunti.
3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, favorisce l'incontro con le competenze all'interno della comunità e liberamente offerte,

per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella realizzazione di iniziative di interesse comune.

ART 13 - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI CITTADINI ATTIVI

1. I Cittadini potranno essere cancellati dal Registro di cui all'art. 3:
 - a seguito di loro espressa istanza di cancellazione;
 - per la perdita dei requisiti;
 - per gravi negligenze nello svolgimento della loro attività;
 - per aver rifiutato, senza alcuna giustificazione, di svolgere l'attività o le attività per la quali avevano manifestato formale disponibilità.

ART 14 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il regolamento di che trattasi, per quanto compatibile, potrà essere applicato a supporto di ogni altra utile iniziativa alla partecipazione attiva o di sussidiarietà quale, a titolo di esempio, l'attività dei comitati di quartiere, l'associazionismo, il volontariato e le attività di sussidiarietà sociale.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano i regolamenti comunali, oltre a quelli già sopra menzionati, e le disposizioni normative vigenti.